



Tribunale della Spezia  
- Sezione penale -

Proc. mod.18

Il Tribunale Penale della Spezia, all'udienza del , riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Alessandro Ranaldi

- Presidente

dott. Mario De Bellis

- Giudice relatore

dott. Giuseppe Pavich

- Giudice

decidendo in ordine alle richieste di riesame presentate nell'interesse di F. ;

sentiti i motivi di ricorso esposti in udienza dalla difesa;

osserva

Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di La Spezia in data 07/11/2014, visti gli atti del procedimento a carico di

F. , nato a : ( Sp ) il : e ivi residente in via :

in relazione ai seguenti reati:

A) art. 10 bis D.Lvo 10.3.2000 n. 74 perché, nella qualità di liquidatore della società , non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute relative al periodo di imposta 2010 e relative ad emolumenti erogati per complessivi euro 247.549.

Reato commesso alla Spezia il 20.08.2011

A) art. 10 bis D.Lvo 10.3.2000 n. 74 perché, nella qualità di liquidatore i , non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute relative al periodo di imposta 2010 e relative ad emolumenti erogati per complessivi euro 384.116.

Reato commesso alla Spezia il 20.08.2011

Disponeva

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma complessiva di euro 631.665 (somma degli importi di cui ai capi d'imputazione) presenti e comunque derivanti da rapporti con i seguenti istituti intrattenuti dall'indagato:

- filiale di € ..... spa conto corrente n° .....

Laddove non si rinvercano valori sufficienti

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui seguenti beni fino alla concorrenza della somma sopra indicata :

- proprietà per 1/6 di fabbricato sito a ..... a via ..... piano  
iscritto al fg. part. .... sub cat. .... mq ..... valore immobiliare euro 650.000  
(valore porzione di proprietà indagato 109.000 )

- proprietà per 1/6 di fabbricato sito a ..... viale ..... piano  
iscritto al fg. part. .... sub cat. .... mq ..... valore immobiliare euro  
321.300 (valore porzione di proprietà indagato 53.550 ). . nei limiti del  
raggiungimento dell'importo di valore di euro 631.665).

Detto sequestro si fondava su nota della Agenzia delle Entrate di La Spezia e su nota della Sezione PG Procura Sede che davano atto della avvenuta dichiarazione da parte delle due società, con mod. 770, di aver proceduto alla effettuazione nel corso dell'anno 2010 delle ritenute ai sostituti di imposte, ritenute che non risultavano poi pagate all'erario entro la data del 20/08/2011.

\*\*\*

In sede di riesame il Tribunale deve esercitare una verifica in concreto della fondatezza dell'accusa, accertando l'astratta configurabilità del reato ipotizzato ed alla giurisdizione compete il potere dovere di espletare il controllo di legalità: l'accertamento del *fumus commissi delicti* va compiuto, dunque, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica (v. anche Cassazione n. 698 del 22.3.99, n. 6252 del 17.2.99, n. 731 del 9.4.98). Anche

nella ipotesi di ricorso per Cassazione, in tema di sequestro, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Cassazione non si può risolvere in anticipata decisione della questione di merito definitiva ma deve limitarsi al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Cass. Sez. Un. 7.11.92 n. 6; Cass. 21.1.93 n. 3802; 18.3.93 n. 474).

Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma deve svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie ed esaminando sotto ogni aspetto l'avvenuta integrazione dei presupposti del sequestro.

\*\*\*

Deve rilevarsi la particolarità della vicenda. Le due società ( ..... srl e ( ..... srl venivano conferite nella società ..... snc ..... con atto notarile del 18/06/2010 allo scopo di presentare un ricorso per concordato preventivo da parte di tale ultima società; per effetto di tale atto tutte le attività delle due precedenti società venivano conferite alla nuova società.

In data 28/06/2010 l'indagato ..... veniva nominato liquidatore delle due società ( ..... srl e ..... rl.

In data 22/06/2010 veniva presentato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ed in data 27/04/2011 il Tribunale della Spezia omologava detto concordato preventivo.

Alla data di consumazione dei reati (20/08/2011) le due società erano dunque in concordato preventivo e liquidatore delle società era l'indagato.

Si deve dunque rilevare che, come emerge dai bilanci al 31/12/2011 delle due società ( ..... srl e ..... srl, le due società non avevano disponibilità di cassa, e ciò è la logica conseguenza del conferimento di tutte le attività delle predette società alla ..... snc.

L'indagato si trovava dunque nell'impossibilità oggettiva di pagare le ritenute d'imposta oggetto della contestazione.

Si osserva ancora come nel concordato preventivo sia stato previsto l'integrale pagamento delle ritenute di cui è stato omissso il pagamento all'erario (come attestato dalla stessa p.g.), con tempistica ovviamente diversa e spostata più avanti nel tempo rispetto alla data di consumazione del reato contestato, e se

l'indagato avesse deciso di pagare le ritenute entro il 20/08/2011, avrebbe violato l'ordine dei pagamenti previsto dal concordato preventivo.

Si ritiene pertanto non integrata la fattispecie dei reati indicati dal PM - fatta salva una diversa valutazione del giudice di merito - e ciò appare sufficiente per la riforma del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di La Spezia in data 07/11/2014.

Per questi motivi,  
visto l'art. 324 c.p.p.,

in riforma del provvedimento impugnato, revoca il sequestro e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione degli atti al PM per l'esecuzione

La Spezia, 05/12/2014

Il Giudice Estensore  
Dr. Mario De Bellis

Il Presidente  
Dr. Alessandro Ranaldi

